

**CONVENZIONE EX ART. 10 STATUTO  
MODALITÀ ATTUAZIONE CONTROLLO ANALOGO  
COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA –  
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti del 23 giugno 2021

Verbale n.1-ordine del giorno n.3

## INDICE

<b>Art. 1 – Oggetto .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Durata .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Patrimonio e attività istituzionali .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Assemblea dei Partecipanti .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Controllo Analogo congiunto .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6- Composizione e Nomina .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 7 – Componenti .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 8 - Riunioni .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 9 – Svolgimento delle Riunioni .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 10 – Comunicazioni .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 11 – Adozione e modifiche alla presente convenzione .....</b>	<b>10</b>

## **Art. 1 – Oggetto**

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art.5, co.1, lett.a) del d.lgs n. 50 del 2016 e dell'art.10 dello Statuto della Fondazione, contiene la disciplina relativa al controllo analogo ed alle modalità di esercizio dello stesso sui servizi erogati dalla Comunità Pianura Bresciana da parte dei Partecipanti Ordinari, per come stabiliti dall'art. 8.2 dello Stuto della Fondazione.
2. Il controllo analogo viene esercitato dai soggetti pubblici soci in forma congiunta mediante il "Tavolo di coordinamento sul controllo analogo" (nel seguito anche solo il "Tavolo di coordinamento").
3. Il controllo analogo viene altresì esercitato in forma individuale dai singoli Partecipanti alla Fondazione, per quanto concerne i servizi espletati nel territorio di riferimento, attraverso l'esercizio dei diritti e della facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dalla presente Convenzione e dai contratti degli specifici servizi affidati alla Fondazione direttamente dai Comuni aderenti alla Fondazione.
4. L'esercizio del controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio finanziario e la gestione efficiente della Fondazione.

## **Art. 2 – Durata**

1. I Partecipanti Ordinari convengono di fissare la durata della presente Convenzione e di tutte le pattuizioni in essa stabilite in misura pari alla Fondazione e, cioè, sino all'Estinzione o Liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, fatta salva facoltà di modifica.

## **Art. 3 – Patrimonio e attività istituzionali**

1. I Partecipanti Ordinari si impegnano ad ammettere "*Partecipanti Sostenitori*" privati, senza diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea ai sensi dell'art. 8.3 dello Statuto, vigilando che gli stessi non esercitino, anche congiuntamente con altri Partecipanti Sostenitori, un'influenza determinante sulla Fondazione.

2. I Partecipanti Ordinari si impegnano altresì a vigilare ed a porre in essere tutto quanto necessario affinché oltre l'80% dell'attività della Fondazione sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli stessi Partecipanti Ordinari.

#### **Art. 4 – Assemblea dei Partecipanti**

1. Nel caso in cui l'oggetto della decisione dell'Assemblea dei Partecipanti incida specificatamente e puntualmente, sull'affidamento di determinate attività e/o servizi affidati da un Partecipante, ovvero da un Ente rappresentato da un Partecipante Ordinario, la decisione potrà essere assunta in tal sede unicamente secondo le indicazioni contenute nel parere scritto e vincolante dell'Ente interessato di cui all'art. 11.5 dello Statuto.

2. In tal caso, l'Ente Interessato ha il potere di fornire gli indirizzi alla Fondazione rispetto alla realizzazione dell'attività e/o servizio affidato.

#### **Art. 5 – Controllo Analogo congiunto**

1. Il Controllo Analogo congiunto è realizzato nella forma di potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione da parte degli Enti rappresentati dai partecipanti Ordinari attraverso l'adempimento delle previsioni statutarie (artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13) e della presente convenzione.

2. Gli stessi Partecipanti Ordinari convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere garantita attraverso lo svolgimento del Tavolo di coordinamento, che rappresenta lo strumento operativo attraverso cui l'assemblea dei partecipanti esercita concretamente tale funzione, nel quale pertanto resta ferma la regola per cui ogni membro del Tavolo di coordinamento dispone di uguale diritto di voto.

3. Il Tavolo di coordinamento esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

4. Il controllo analogo congiunto è esercitato con le seguenti modalità:

### **Controllo ex ante**

Il Tavolo di coordinamento definisce gli obiettivi strategici ed esercita in maniera vincolante le funzioni di indirizzo delle decisioni più significative della Fondazione, attraverso la preventiva approvazione, pena la loro inefficacia, dei seguenti atti:

- proposte di modifiche dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione;
- ingresso di nuovi Partecipanti;
- assunzione di personale per periodi superiore ai 12 mesi;
- spese straordinarie della Fondazione superiori ad € 10.000;
- lista candidati dell'Organo Amministrativo nel rispetto delle norme di legge in materia di inconfiribilità e incandidabilità;
- individuazione del Revisore Legale e del suo compenso;
- regolamenti da adottare da parte dell'Organo Amministrativo.
- Relazione programmatica
- Bilancio preventivo
- Piano occupazionale
- Piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante da uno dei documenti che precedono, anche il singolo socio pubblico affidante potrà interrogare il Tavolo di coordinamento perché richieda all'organo amministrativo di disporre la revoca e la rimozione degli effetti, fatta salva la possibilità di ratificarne l'operato se di interesse della Fondazione. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformasse alle richieste del singolo Comune affidante, quest'ultimo potrà proporre la decadenza.

### **Controllo contestuale**

La Fondazione dovrà presentare al Tavolo di coordinamento una relazione semestrale/annuale sull'andamento della gestione della Fondazione e dei servizi affidati dai Comuni aderenti, evidenziando eventuali scostamenti

rispetto agli atti di programmazione ed agli indirizzi preventivamente approvati dal Tavolo di coordinamento, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. In tal ultimo caso, il Tavolo di coordinamento esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato ed agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità.

Il Tavolo di coordinamento, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, può:

- Disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal Direttore;
- Convocare audizioni con gli amministratori ed il Direttore per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione ed al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la Fondazione;
- Acquisire informazioni dal Collegio sindacale e/o dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza di cui al d.lgs n.231/2001;
- Richiedere relazioni sull'andamento dell'attività della Fondazione

### **Controllo ex post**

Il Tavolo di coordinamento in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Fondazione esprime una valutazione circa i risultati raggiunti ed il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Tavolo di coordinamento presenta all'Assemblea una rosa di candidati per la nomina anche dei membri del Collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e può chiedere ai suddetti organi

di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Il Tavolo di coordinamento esprime il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie, non dovute da obblighi normativi, che incidono direttamente sulla gestione dei servizi affidati alla Fondazione.

5. Sono riconosciuti a ciascun Partecipante Ordinario affidante, anche singolarmente nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli espletati a favore di altri:

- i) la facoltà di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun Partecipante Ordinario in seno al Tavolo di coordinamento, indirizzi limitatamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio affidato che saranno vincolanti per la Fondazione qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il Partecipante Ordinario affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi.
- ii) La facoltà di opporsi in modo vincolante (cd diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto nel disciplinare di servizio.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i) e ii) il Partecipante Ordinario potrà recedere dal contratto di servizio.

6. In particolare, nel caso in cui il Tavolo di Coordinamento debba adottare una decisione e/o un atto che incida sull'attività e/o servizio reso ad un Partecipante o ad un Ente da esso rappresentato, il dissenso eventualmente manifestato dall'Ente interessato ha carattere vincolante per la decisione del Tavolo e per l'Organo di Amministrazione e impedisce l'adozione della decisione e/o dell'atto.

7. Gli atti assunti in carenza delle autorizzazioni di cui al presente articolo comportano la responsabilità dell'Organo di Amministrazione, ad esclusione dei membri che si siano formalmente e preventivamente opposti, salvo la

loro eventuale revoca da parte dello stesso Organo o la ratifica in sede di Tavolo di Coordinamento e di Assemblea entro i successivi 30 giorni; in caso contrario, l'Assemblea dovrà procedere immediatamente alla revoca per giusta causa degli Amministratori che hanno assunto l'atto carente di autorizzazione.

8. Il Tavolo di Coordinamento, inoltre, dispone e svolge audizioni dell'Organo di Amministrazione e riceve e discute relazioni sull'attività della Fondazione inviate dall'Organo di Controllo con cadenza semestrale.

### **Art. 6- Composizione e Nomina**

1. Il Tavolo di Coordinamento è formato dai Sindaci, o loro delegati purché assessori o consiglieri comunali, dei Partecipanti Ordinari in numero pari di 1 per ogni Ente rappresentato dal Partecipante Ordinario. I componenti possono avvalersi dell'operato dei responsabili del settore di competenza.

2. L'atto di nomina, emesso da ciascun Ente nel rispetto del proprio ordinamento, è comunicato per iscritto alla Fondazione ed ha efficacia sino alla scadenza dell'Organo di Amministrazione della Fondazione stessa.

3. L'Ente può revocare anticipatamente la nomina, purché provveda nel contempo alla comunicazione del nominativo del nuovo componente.

5. Il Tavolo di Coordinamento nomina tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta il Presidente, al quale sono attribuiti i poteri indicati dalla presente convenzione e che dura in carica sino alla scadenza di cui al comma 2; tale seduta sarà presieduta dal componente più anziano.

4. La Fondazione redige ed aggiorna l'elenco dei componenti del Tavolo di Coordinamento, il quale è liberamente consultabile dai Partecipanti Ordinari.

### **Art. 7 – Componenti**

1. Il Componente del Tavolo di Coordinamento può farsi sostituire alle riunioni da altro soggetto, purché diverso dai componenti nominati dagli altri Enti o dai loro delegati, conferendo delega scritta valida solo per la prima riunione successiva al rilascio.



2. Il Componente o suo Delegato potrà essere assistito alle riunioni del Tavolo di Coordinamento da un Tecnico con soli compiti di supporto.

3. Ai Componenti, ai Delegati e ai Tecnici non è attribuito alcun compenso o rimborso a carico della Fondazione.

### **Art. 8 - Riunioni**

1. Il Tavolo di Coordinamento si riunisce almeno due volte all'anno, secondo il calendario definito dal Presidente, nonché ogni volta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti, dal Presidente o dall'Organo di Amministrazione.

2. Il Tavolo è convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo opportuno, anche telematico, purché in Provincia di Brescia.

3. Il Tavolo di Coordinamento è convocato mediante avviso inviato a tutti i Componenti, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Ente rappresentato dal Partecipante Ordinario, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo, anche mediante piattaforma telematica, per la convocazione.

4. Alle riunioni può partecipare, con funzioni consultive, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. La Fondazione fornisce al Tavolo di Coordinamento i supporti tecnici e logistici necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Alle riunioni può partecipare personale della Fondazione con funzioni di segretario verbalizzante.

6. La riunione potrà tenersi anche in audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale, della buona fede e della parità di trattamento. A tal fine è necessario che:

- il Presidente possa accertare preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di constatare e proclamare i risultati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ordini del giorno;

7. La riunione tenuta in audio o video conferenza si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il verbalizzante.

### **Art. 9 – Svolgimento delle Riunioni**

1. La riunione è presieduta dal Presidente e, in caso di Sua assenza, dal componente più anziano.

2. il Presidente verifica la regolarità della costituzione della riunione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione, accerta e proclama i risultati delle votazioni, nomina il Segretario.

3. Le deliberazioni del Tavolo di Coordinamento devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono resi disponibili ai Partecipanti e per gli Organi della Fondazione.

4. il Tavolo di Coordinamento delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### **Art. 10 – Comunicazioni**

1. Le comunicazioni tra la Fondazione e i componenti del Tavolo dovranno essere fatte per iscritto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) della Fondazione Stessa, dei Partecipanti e degli Enti rappresentati dai Partecipanti Ordinari.

### **Art. 11 – Adozione e modifiche alla presente convenzione**

1. La presente convenzione, in prima battuta, è adottata su proposta dell'Organo Amministrativo e approvata dall'Assemblea dei Partecipanti.

2. Ogni sua modifica verrà apportata dal Tavolo di Coordinamento con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

3. In caso di ingresso di nuovi Partecipanti della Fondazione questi dovranno espressamente accettare e sottoscrivere la presente Convenzione.

3. I Partecipanti si impegnano adeguare tempestivamente la presente convenzione alle necessità e alle modifiche legislative che dovessero intervenire.